



Prot.n. 1898

Osimo, 5/08/2020

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO**

**IL SINDACO**

**Richiamata** la propria precedente ordinanza prot. n. 17178 del 16/07/2020, recante "Disposizioni relative all'ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni relative ad eventi musicali, gastronomici, sagre, fieristici, patronali e culturali, nelle quali è prevista elevata affluenza di pubblico";

**Ritenuto** di impartire disposizioni maggiormente dettagliate in materia, al fine di contemperare l'esigenza della sicurezza pubblica con quella dello sviluppo economico e turistico della Città;

**Considerato:**

- che nel periodo estivo, e fino a tutto il mese di ottobre, le diverse Associazioni presenti nel territorio comunale organizzano eventi al fine di rivitalizzare il centro storico e le frazioni del nostro Comune;
- che queste iniziative godono per lo più del patrocinio dell'Amministrazione comunale;
- che tali manifestazioni sono destinate a richiamare un notevole afflusso di persone anche provenienti dai paesi vicini e che la tipologia delle iniziative produrrà un incremento nella frequentazione dei locali pubblici, positiva per la ripresa dell'economia locale dopo i mesi di chiusura per l'emergenza Covid-19;

**Ritenuto** necessario comunque regolamentare il consumo di bevande nel periodo sopra indicato, anche al fine di scongiurare che le bevande alcoliche o non nei contenitori in vetro, nonché gli stessi bicchieri in vetro, possano far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché essere dispersi nelle aree interessate dalle manifestazioni ed in quelle immediatamente adiacenti, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**Ritenuto** pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico;

**Ritenuto** altresì di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori/bicchieri in vetro;

**Tenuto** conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

**Viste le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;**

**Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;**

### **ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa,

**dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 ottobre 2020, in occasione di ogni iniziativa organizzata su area pubblica o su area privata aperta al pubblico che preveda, nel territorio comunale, intrattenimenti musicali e/o somministrazione temporanea, a partire dalle ore 00,30**

### **E' VIETATA**

*1. La somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione/ristorazione alimenti e bevande nonché alle attività di vendita ed artigianali autorizzate alla vendita di bevande;*

*2. Il consumo e/o l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale.*

*3. Il divieto si applica anche alla somministrazione, ristorazione e consumo con servizio ai tavoli negli spazi all'aperto di pertinenza delle attività di somministrazione e/o ristorazione regolarmente autorizzate qualora gli esercizi siano ubicati nell'area delle manifestazioni e/o entro i 50 mt.*

### **INVITA**

gli esercenti le attività di somministrazione, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo sempre maggiore di contenitori in plastica, a voler mettere a disposizione della clientela bottiglie, bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

### **DISPONE**

- la revoca della precedente ordinanza prot. n. 17178 del 16/07/2020, citata in premessa;  
- che copia della presente venga trasmessa:

- Al Comando della Polizia Locale – Sede;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Osimo – Tramite PEC;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Osimo – Tramite PEC;
- Alla Tenenza di Osimo della Guardia di Finanza – Tramite PEC;
- Al Dipartimento del Territorio – Sede;
- Al S.U.A.P. – Sede;
- All'Ufficio Stampa comunale – Sede;
- Alla Segreteria del Sindaco – Sede;
- Al Messo Comunale – Sede – per la pubblicazione all'albo pretorio e la notificazione;

- All’Ufficio URP – SEDE – per la pubblicazione nel sito internet comunale;
- Ai Pubblici Esercizi ed esercenti commerciali presenti nell’area delle iniziative che verranno di volta in volta organizzate;
- Alle associazioni di categoria.

La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Marche, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

**IL SINDACO**

Dott. Simone Pugnaloni

